

CORTE FEDERALE – C.U. n. 4 del 16 marzo 2005

Riunione del 15 marzo 2005

La Corte Federale composta da:

Avv. Renato TOBIA Presidente

Avv. Franco FABRIANI Vice Presidente

Avv. Claudio DI TULLIO Componente

CF/29 e CF/30 – Ricorsi delle tesserate Mina Kim e Emanuela Pernici avverso la decisione della Commissione Appello Federale C.U. n.33 del 10 febbraio 2005.

La Corte Federale, esaminati gli atti del procedimento e udito il difensore delle atlete ricorrenti

premesso

che la Commissione Tesseramento SERIE A, con Decisione del 20 dicembre 2004 e successivo Provvedimento integrativo di correzione di errore materiale del 23 dicembre 2004, ha statuito lo scioglimento del vincolo dalla società Pulcher Volley Lodi delle atlete Mina Kim, Emanuela Pernici ed Ester Franco, disponendo la possibilità di tesseramento per altro sodalizio di serie A, richiamandosi alle norme attualmente in vigore;

che le atlete predette, con separati ricorsi, hanno proposto tempestivo ricorso in appello avverso la predetta Decisione della Commissione Tesseramento Serie A chiedendo la riforma della stessa nella parte in cui, per la stagione corrente, ha limitato la possibilità di tesseramento esclusivamente con sodalizio di Serie A;

che, con ordinanza del 20 gennaio 2005, la CAF rilevato doversi acquisire idonea informativa presso l’Ufficio Tesseramento FIPAV in ordine alla posizione tesserativa di tutte le atlete appellanti in relazione ed a seguito dei fatti ed atti da esse posti in essere in momento antecedente e successivo alla pubblicazione della Decisione della Commissione Tesseramento Serie A ha disposto acquisirsi agli atti detto documento;

che, in esito alla pubblicazione della citata ordinanza, sono stati acquisiti agli atti una comunicazione informativa a firma del Segretario Generale FIPAV datata 27 gennaio 2005 ed una informativa a firma dell’Ufficio Tesseramento datata 28 gennaio 2005;

che, successivamente la appellante Ester Franco, tesseratasi con Società di A/2 ha rinunciato all’impugnativa;

che con Decisione del 10 febbraio 2005, la CAF ha disposto lo stralcio della posizione relativa all’atleta Ester Franco, dichiarando cessata rispetto ad essa la materia del contendere ed ha respinto gli appelli riuniti proposti dalle atlete Mina Kim ed Emanuela Pernici confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.

ritenuto

che le ricorrenti propongono ricorso avverso detta statuizione della CAF eccependo: 1) la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 59 dello Statuto FIPAV e la applicazione di norma inesistente; 2) la errata applicazione ed interpretazione dell’art. 38 dello Statuto; 3) la violazione del principio di autonomia dell’Organo Giurisdizionale ex art. 59 Statuto.

* * *

La Corte Federale ritiene totalmente infondato il ricorso proposto dalle ricorrenti Mina Kim ed Emanuela Pernici;

La CAF ha deliberato richiamandosi agli articoli 32 n. 2 lettera B) R.A.T. e 23 R.A.T. Detta normativa, in tema di limiti di partecipazione ai campionati, prevede espressamente che nel corso della medesima stagione agonistica gli atleti non possano disputare gare nei campionati di serie inferiore a quelli nei quali sono stati utilizzati e detta disposizione di carattere generale viene riportata anche nella Guida Pratica 2004-2005, che ha natura di circolare;

La Corte condivide la applicabilità di detta normativa al caso in esame non ravvisandosi nei regolamenti federali altra norma che possa consentire una interpretazione non restrittiva dell'art. 32 citato in riferimento all'art. 23 predetto;

Ciò premesso, va rilevato, peraltro, che avverso detta interpretazione normativa del Giudice di Secondo grado non si rinviene nell'atto introduttivo del giudizio valida contestazione;

Dette considerazioni in punto di diritto, che conducono a ritenere condivisibile la Delibera della CAF, non possono non far risaltare la totale ininfluenza ai fini del decidere dell'informativa del Segretario Generale della FIPAV totalmente superflua ed ininfluente e, comunque, contenente comunicazione di una direttiva conforme ai regolamenti vigenti, tanto da potersi disporre lo stralcio di detto documento dagli atti del procedimento, non avendone la CAF disposto la acquisizione con l'ordinanza citata del 20 gennaio 2005;

Pertanto, si rivelano del tutto inconferenti le doglianze di cui ai motivi di ricorso, che, alla luce di quanto sopra, si possono ritenere irrilevanti, perché tutte dirette esclusivamente, alla confutazione della ritualità di detto documento e della sua acquisizione agli atti processuali.

Prive di fondamento, infine, si evidenziano l'istanza di annullamento del Provvedimento di correzione di errore materiale emesso dalla Commissione Tesseramento di primo grado ed ogni altra istanza proposta per incompatibilità e inammissibilità alla luce delle regole che disciplinano il ricorso in sede di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente

Avv. Renato Tobia

AFFISSO 16.3.2005